



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
- TARI -**

- **Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/05/2023 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/2025**

INDICE

CAPO I°	DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 5
Articolo 2	Presupposto impositivo, definizioni, finalità e natura della TARI	Pag. 5
Articolo 3	Soggetto attivo	Pag. 6
Articolo 4	Soggetti passivi	Pag. 6
Articolo 5	Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 6
Articolo 6	Precisazione sulla definizione di rifiuti urbani	Pag. 7
Articolo 7	Sostanze escluse dalla normativa sulla TARI e sui rifiuti	Pag. 8
CAPO II°	ESCLUSIONI	
Articolo 8	Locali e aree scoperte non soggette alla tassa	Pag. 9
Articolo 9	Esclusione dall'obbligo di conferimento	Pag. 10
CAPO III°	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE TASSABILE	
Articolo 10	Determinazione della superficie tassabile	Pag. 11
Articolo 11	Produzione di rifiuti speciali e riduzione della superficie	Pag. 12
CAPO IV°	TARIFFE	
Articolo 12	Costo di gestione	Pag. 14
Articolo 13	Piano Economico Finanziario (PEF)	Pag. 14
Articolo 14	Determinazione della tariffa	Pag. 14
Articolo 15	Articolazione della tariffa	Pag. 15
Articolo 16	Tariffa per le utenze domestiche	Pag. 15
Articolo 17	Occupanti le utenze domestiche	Pag. 16
Articolo 18	Tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 17
Articolo 19	Classificazione delle utenze non domestiche	Pag. 17
Articolo 20	Periodi di applicazione della tassa	Pag. 18
Articolo 21	Istituzioni scolastiche statali	Pag. 19
Articolo 22	Tassa giornaliera	Pag. 19
Articolo 23	Tributo provinciale	Pag. 19
CAPO V°	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	
Articolo 24	Riduzioni per le utenze domestiche	Pag. 21
Articolo 25	Esenzioni per le utenze domestiche a completamento di interventi socio-assistenziali	Pag. 22
Articolo 26	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	Pag. 22
Articolo 27	Riduzioni per le utenze non domestiche finalizzate alla promozione di politiche solidaristiche e ambientali	Pag. 23
Articolo 27 bis	Riduzioni per le utenze non domestiche degli enti del terzo settore e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.	Pag. 24
Articolo 28	Riduzioni per il riciclo	Pag. 24
Articolo 29	Riduzioni per le utenze non domestiche che avviano al recupero i propri rifiuti integralmente al di fuori del servizio pubblico	Pag. 26
Articolo 30	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	Pag. 28
Articolo 31	Modalità pratiche per la fruizione dei benefici	Pag. 28
Articolo 32	Cumulo di riduzioni e agevolazioni – Coperture contabili	Pag. 29
Articolo 33	Incentivi al conferimento presso il Punto Ecologico Comunale	Pag. 29

CAPO VI°	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA	
Articolo 34	Dichiarazione TARI	Pag. 30
Articolo 35	Comunicazioni tra uffici comunali	Pag. 32
Articolo 36	Versamento della tassa	Pag. 32
CAPO VII°	DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 37	Funzionario responsabile	Pag. 34
Articolo 38	Verifiche e accertamenti	Pag. 34
Articolo 39	Sanzioni ed interessi	Pag. 35
Articolo 40	Contenzioso, accertamento con adesione e istituti deflattivi	Pag. 36
Articolo 41	Riscossione coattiva	Pag. 36
Articolo 42	Reclami, rimborsi e compensazioni	Pag. 36
Articolo 43	Importi minimi	Pag. 38
Articolo 44	Potenziamento dell'ufficio tributi	Pag. 38
Articolo 45	Norme di rinvio, clausole di salvaguardia e disposizioni finali	Pag. 38
Articolo 46	Entrata in vigore	Pag. 39
TABELLE E ALLEGATI		
Allegato A	Categorie di utenze non domestiche di cui all'articolo 15, comma 2	Pag. 40

CAPO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Capurso della Tassa sui Rifiuti (TARI) istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 e disciplinata dai commi 641 e seguenti del medesimo articolo 1, e ne assicura la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e le altre disposizioni regolamentari vigenti relative alle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente ed alle attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO, DEFINIZIONI, FINALITÀ E NATURA DELLA TARI

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, anche se non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, ecc.;
 - c) *pertinenze*, le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione, purché classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Non rileva sia l'ubicazione che la distanza ma esclusivamente il fatto che la pertinenza sia effettivamente asservita all'abitazione principale;
 - d) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento dell'abitazione principale ai sensi dell'articolo 817 del Codice Civile;
 - e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività agricole, commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi, sanitarie e di tutte le attività economiche in genere;
 - f) *rifiuti*, quelli individuati al successivo articolo 5.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano in alcun caso l'esonero o la riduzione della Tassa.
4. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, recupero o riciclo.
5. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Capurso in relazione agli immobili che insistono interamente o prevalentemente sul suo territorio e soggetti allo stesso tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Il soggetto attivo, come identificato al comma precedente, ha competenza sull'accertamento, riscossione, sanzioni, interessi, rimborsi e contenzioso, relativamente a qualsiasi immobile soggetto al tributo.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo 2. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda anagrafica della famiglia o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 34, o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b) per le utenze non domestiche, il possessore o detentore.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei in forza di contratti di durata non superiore a sei mesi anche non continuativi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie. Sono escluse dai criteri di cui al periodo precedente:
 - a) le occupazioni infrannuali aventi per oggetto l'occupazione di locali ed aree di durata complessiva superiore a sei mesi (es.: inizio occupazione: settembre 2019; fine occupazione: aprile 2020);
 - b) le occupazioni di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, sorte in forza di contratti di durata superiore.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 5 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Ai sensi degli articoli 183, comma 1, e 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del presente regolamento e dell'applicazione della TARI, si intende:
 - a) per "*rifiuto*": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
 - b) per "*rifiuti urbani*":

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del predetto D.Lgs. n. 152/2006, prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinques del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- c) per “*rifiuti speciali*”, fatte salve le precisazioni di cui al successivo articolo 6:
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali o artigianali ovvero nell'ambito delle attività commerciali o di servizi o sanitarie, se diversi per natura, tipologia, struttura e composizione merceologica da quelli di cui alla precedente lettera b) ed all'elenco di cui all'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - i veicoli fuori uso.

ARTICOLO 6

PRECISAZIONE SULLA DEFINIZIONE DI RIFIUTI URBANI

1. A mente del D.Lgs. n. 152/2006 sono considerati “*rifiuti urbani*”, sia ai fini dell'applicazione della TARI che ai fini della gestione del servizio rifiuti, ritenendosi superata ogni eventuale altra norma regolamentare in contrasto con la presente disposizione, i rifiuti simili per natura, tipologia, struttura e composizione merceologica a quelli indicati nell'articolo 5, comma 2, lettera b), del presente regolamento e nell'elenco contenuto nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006, anche se provenienti da locali e aree scoperte adibite a usi diversi dalla civile abitazione, compresi i locali ed aree scoperte delle comunità o comunque adibite ad attività agricole, commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi, sanitarie e di tutte le attività economiche in genere.
2. A beneficio di maggiore chiarezza, dunque, sono considerati “*rifiuti urbani*” anche quelli prodotti dalle attività non incluse nell'elenco contenuto nell'allegato L-quinques del D.Lgs. n. 152/2006, quali quelle industriali o agricole anche per connessione (come gli agriturismi o le imprese agro-industriali), purché siano simili per natura, tipologia, struttura e composizione merceologica a quelli indicati nel richiamato articolo 5, comma 2, lettera b), e nell'elenco contenuto nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, le superfici sulle quali si producono i predetti rifiuti (a mero titolo di esempio non esaustivo: magazzini, depositi, uffici, mense, spogliatoi, aree scoperte operative, ecc.), sono soggette alla TARI.

ARTICOLO 7

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SULLA TARI E SUI RIFIUTI

1. Sono escluse sia dal campo di applicazione del presente regolamento che ai fini della gestione del servizio rifiuti, ritenendosi superata ogni eventuale altra norma regolamentare in contrasto con la presente disposizione, le sostanze individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 e quelle individuate da altre disposizioni normative nazionali di recepimento di disposizioni comunitarie.

CAPO II° – ESCLUSIONI

ARTICOLO 8

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTE ALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree sotto elencate che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero che non possono produrre rifiuti in considerazione di obiettive condizioni di non utilizzabilità:
 - a) le superfici destinate all'esercizio delle sole attività sportive, fermo restando l'assoggettamento di tutte le altre superfici operative destinate ad usi secondari diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto in senso stretto, compresi i locali accessori, strettamente funzionali all'esercizio del culto, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate ad usi secondari diversi, quali foresterie, uffici, punti di ristoro, rivendite e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non é compatibile o non si abbia di regola e di fatto la presenza umana;
 - d) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR 6/6/2001 n. 380 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, purché di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dalla data d'inizio lavori alla data di fine lavori o, se antecedente, di inizio dell'occupazione;
 - f) le unità immobiliari inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzate secondo le previsioni di cui al successivo comma 6, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione o in abbandono, purché di fatto non utilizzate per qualsiasi uso;
 - h) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite in via esclusiva alla manovra, movimentazione di automezzi, transito ovvero parcheggio gratuito dei veicoli;
 - i) le aree scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, culturali ovvero promozionali del territorio comunale, patrocinate dal Comune;
 - l) le aree scoperte degli impianti di distribuzione dei carburanti, non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile ovvero le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dall'impianto di lavaggio.
2. Non sono soggetti alla TARI, altresì, i locali e le aree scoperte ove si svolgono attività industriali o agricole, a condizione che vi si producano esclusivamente rifiuti speciali di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera c) o comunque diversi da quelli indicati alla lettera b) del medesimo articolo 5, comma 2, e nell'elenco contenuto nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Sono escluse dalla TARI, ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi;
 - b) le aree scoperte comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Le circostanze di cui ai commi precedenti, se non oggettivamente rilevabili, devono essere indicate, a pena della perdita del beneficio dell'esclusione, nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 34 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi

direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione quale, a solo titolo esemplificativo, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, ecc.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse ai sensi del presente articolo, sarà applicata la TARI per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. L'inagibilità o l'inabitabilità di cui al comma 1 lettera f) è accertata dall'Ufficio Tecnico con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità. Con l'ausilio degli uffici comunali preposti, l'Ufficio Tributi si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata e, in caso di dichiarazione mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace. Ai fine della esclusione TARI, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 6/6/2001 n. 380. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c) e d), del richiamato DPR n. 380/2001 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. A mero titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo o possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone;
 - d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle finiture del fabbricato o dei requisiti minimi igienico-sanitari (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria: acqua, fogna ecc.).

L'immobile che non presenti le caratteristiche di degrado strutturale appena richiamate non può essere considerato inagibile o inabitabile e non può beneficiare dell'esenzione TARI. Qualunque utilizzo, anche parziale, delle unità immobiliari dichiarate come inagibili o inabitabili, le rende soggette alla TARI.

ARTICOLO 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI, i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 4 e 5 del precedente articolo 8.

CAPO III° – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: SUPERFICIE TASSABILE

ARTICOLO 10

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al Capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993 o della TARES di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.
2. La superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a m. 1,50, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
3. La superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili può essere desunta, in alternativa al rilievo diretto, dalla planimetria catastale ovvero da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.
4. Per le sole unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 27/12/2013 n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, nella misura dell'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998 n. 138. A seguito dell'entrata in vigore del predetto criterio e del recepimento da parte del Comune delle nuove superfici assoggettabili alla tassa, si provvederà ad apposita comunicazione ai relativi soggetti passivi, ovvero se ne consentirà la conoscenza, anche telematicamente, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27/7/2000 n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta, a regime, quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quelle parti con altezza inferiore m. 1,50.
6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario si arrotonda al metro quadrato inferiore.
7. Per i distributori di carburante, sono di regola soggetti al tributo i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina sovrastante gli erogatori ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
8. Non sono considerate superfici tassabili, a condizione che vi si producano esclusivamente rifiuti non qualificabili come "*rifiuti urbani*" secondo le definizioni e precisazioni di cui agli articoli 5, comma 2, lettera c), e 6 del presente regolamento:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di

- degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici adibite ad attività di produzione industriale.
9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 11.

ARTICOLO 11

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, rifiuti pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 7, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non si tiene conto, altresì, delle superfici con produzione di rifiuti esclusi dall'obbligo di conferimento di cui al precedente articolo 9.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, altresì, di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione in via esclusiva di rifiuti speciali, la detassazione si applica anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività generatrice di rifiuti speciali. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività generatrice di rifiuti speciali i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo da cui derivano i rifiuti speciali. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione le aree ed i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito o allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o merci non correlati al processo produttivo da cui derivano i rifiuti speciali, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione in via esclusiva di rifiuti speciali.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la delimitazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 20%:
 - a) laboratori fotografici e di eliografie;
 - b) tintorie e lavanderie;
 - c) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetreria;
 - d) officine meccaniche di autoveicoli, elettrauti, gommisti, autocarrozzerie e simili;
 - e) laboratori di falegnameria ed ebanisteria;
 - f) laboratori di ceramiche e smalterie;
 - g) studi medici e dentistici, veterinari, odontotecnici, laboratori di analisi e radiologia;
 - h) officine di carpenteria metallica, officine per la produzione di materiale ferroso, alluminio o acciaio;
 - i) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi;
 - l) stabilimenti di lavorazione di frutta, verdura e ortaggi ai fini della commercializzazione;
 - m) laboratori di pellicceria e lana;
 - n) altre attività economiche non elencate nei precedenti punti e comunque soggette, non occasionalmente, a smaltimento di rifiuti speciali.

5. Per fruire dell'esclusione o abbattimento di cui ai commi precedenti, a pena di perdita dei relativi benefici, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui al successivo articolo 34 la specifica attività svolta, nonché, attraverso apposita planimetria, le superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuti (*urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, ecc.*) distintamente per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. I rifiuti speciali non devono essere conferiti al pubblico servizio. La responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane esclusivamente in capo al produttore. Nel caso di conferimento di rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, oltre che le disposizioni del presente regolamento.

CAPO IV° – TARIFFE

ARTICOLO 12 COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, nonché i costi amministrativi relativi alla gestione del servizio rifiuti e delle attività di accertamento e riscossione, nonché quelli di funzionamento dell'ARO/ATO/AGER.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono definiti ogni anno sulla base della Relazione Illustrativa degli interventi previsti per la gestione dei rifiuti urbani ed indicati nel Piano Economico Finanziario di cui al successivo articolo 13, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ARTICOLO 13 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

1. Il Piano Economico Finanziario (PEF) comprende, tra l'altro:
 - a) il costo degli eventuali investimenti necessari;
 - b) le risorse finanziarie necessarie;
 - c) i costi del servizio di raccolta e smaltimento/conferimento dei rifiuti urbani compresi i costi per lo spazzamento e lavaggio delle strade;
 - d) gli eventuali costi connessi allo svolgimento del servizio;
 - e) i costi amministrativi relativi alle attività comunali di gestione del servizio rifiuti e di accertamento e riscossione della TARI, nonché i costi di funzionamento dell'ARO-ATO-AGER;
 - f) ogni altro elemento previsto dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di gestione dei rifiuti.
2. Il PEF è redatto secondo le indicazioni fornite da ARERA, viene validato dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO) in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) che, in Puglia, è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER), e successivamente è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, fatti salvi eventuali termini diversi disposti con norma statale.
3. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del PEF.

ARTICOLO 14 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è stabilita, sulla base del PEF di cui al precedente articolo 13, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, fatti salvi eventuali termini diversi disposti con norma statale.
3. La tariffa della TARI, nel rispetto del principio "*chi inquina paga*" sancito dall'articolo 14

della Direttiva n. 2008/98/CE del 19/11/2008 emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, è commisurata tenendo conto dei seguenti criteri alternativi:

- a) i criteri e metodologie determinati con il DPR 27/4/1999 n. 158 (cd. metodo normalizzato);
 - b) nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è consentita l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, ed è altresì possibile non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
 - c) in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti. In tal caso, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, la tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al precedente comma 2, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
 5. Resta ferma la facoltà di modificare la tariffa della TARI entro il termine previsto dall'articolo 193, commi 2 e 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296.

ARTICOLO 15

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, e pertanto è composta:
 - a) da una “*quota fissa*”, determinata secondo le indicazioni fornite da ARERA in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare alle componenti fisse del costo dell'eventuale appalto di servizi ed agli eventuali investimenti per opere e relativi ammortamenti;
 - b) da una “*quota variabile*”, determinata secondo le indicazioni fornite da ARERA in relazione alle componenti variabili del costo dell'eventuale appalto, ai costi per il conferimento e smaltimento dei rifiuti e all'entità dei costi variabili di gestione.
2. La tariffa è articolata nelle categorie di “*utenza domestica*” e di “*utenza non domestica*”. La tariffa per l'utenza domestica è suddivisa in categorie in relazione al numero degli occupanti. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, facendo riferimento alle tabelle 3.a e 3.b del DPR n. 158/1999 nell'ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui al precedente articolo 14, comma 3, lettere a) e b), o facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato “A” del presente regolamento nell'ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di cui al precedente articolo 14, comma 3, lettera c).
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

ARTICOLO 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie

degli immobili le relative tariffe per unità di superficie, paramtrate al numero degli occupanti in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, tenendo conto della quota fissa del costo del servizio attribuita alle utenze domestiche come prevista dal PEF.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata tenendo conto del numero complessivo delle medesime utenze in relazione al numero degli occupanti, in considerazione della quota variabile del costo del servizio attribuita alle utenze domestiche come prevista dal PEF.
3. I coefficienti rilevanti nella determinazione delle tariffe sono stabiliti con la deliberazione di approvazione del PEF e/o delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alla composizione dei nuclei familiari risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, è assicurata una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze in misura pari al 40% del risparmio sul costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, risultante a consuntivo nell'anno precedente.
5. Per le unità immobiliari ad uso domestico dichiarate come "non utilizzate", escluse quelle appartenenti alle categorie catastali C/2 e C/6, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere anche valore nullo (pari a zero).
6. La circostanza del "non utilizzo" per le unità immobiliari ad uso domestico di cui al comma precedente, è comprovata dall'assenza di arredi, beni mobili o suppellettili e di utenze attive per l'erogazione di pubblici servizi quali energia elettrica, gas, telefonia, acqua e fognatura.
7. Ai fini della determinazione unitaria dell'utenza domestica, le superfici che costituiscono pertinenza si sommano a quella dell'unità immobiliare abitativa principale.

ARTICOLO 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero di occupanti.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se dimoranti altrove. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, parenti, ecc...); in tali ipotesi le variazioni del numero dei componenti avvenute in corso d'anno devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 34.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente dimoranti altrove (per motivi di studio, lavoro, ecc.), per un periodo inferiore a 6 mesi.
4. I soggetti che risultano residenti nel Comune, con diversa dimora abituale per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, purché adeguatamente documentata, sono esclusi ai fini del computo del numero dei componenti e della determinazione della tariffa qualora:
 - a) svolgano attività di studio, lavoro, ecc;
 - b) siano lungodegenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.Tali situazioni, così come il loro venir meno, devono essere dichiarate a cura del soggetto passivo con le modalità e i termini di cui al successivo articolo 34.
5. Per le utenze domestiche relative a unità abitative possedute, occupate o detenute da:

- persone fisiche che hanno la residenza fuori del territorio comunale;
 - persone fisiche residenti, per le abitazioni tenute a disposizione;
 - persone fisiche residenti all'estero (iscritti AIRE);
 - soggetti diversi dalle persone fisiche, per le abitazioni occupate o detenute da non residenti, il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 34. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un occupante su base annua, senza applicazione di eventuali benefici agevolativi, ferma restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore eventualmente emergente.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non sono destinati ad attività economiche e che non costituiscono pertinenza di unità immobiliari abitative, si considerano possedute/detenute da un numero di componenti pari a 1 (uno). Per le suddette unità immobiliari, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, saranno determinati specifici coefficienti per la quota fissa e per la quota variabile.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari residenti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le relative tariffe per unità di superficie, eventualmente differenziate per tipologia di attività svolta sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto, tenendo conto della quota fissa del costo del servizio attribuita alle utenze non domestiche come prevista dal PEF.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuto, tenendo conto della quota variabile del costo del servizio attribuita alle utenze non domestiche come prevista dal PEF.
3. Per le unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate, in sede di determinazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, sarà determinato uno specifico coefficiente per la quota fissa ed il corrispondente coefficiente per la quota variabile potrà assumere valore nullo (pari a zero).
4. I coefficienti rilevanti nella determinazione delle tariffe sono stabiliti, per ogni tipologia di attività, con la deliberazione di approvazione del PEF e/o delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alle occupazioni per utenze non domestiche risultanti alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.

ARTICOLO 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, come riportate nell'allegato "A" del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene

effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie dichiarate dal soggetto passivo facendo riferimento a quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. I locali ed aree occupati per attività non comprese espressamente in una specifica categoria sono associati alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo dell'uso a cui sono destinati e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra attività, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente.
5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica per tutte le superfici del medesimo compendio immobiliare adibite all'attività economica, anche se presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie destinata a vendita, esposizione, deposito, ufficio, lavorazione, ecc.).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata; nel caso in cui non sia possibile definire tale superficie, la stessa è convenzionalmente stabilita in mq. 20.

ARTICOLO 20

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. In aderenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 641, della Legge n. 147/2013 e in considerazione del collegamento della TARI all'erogazione e fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'obbligazione tributaria nascente al verificarsi del presupposto della tassa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione degli immobili soggetti a TARI e sussiste fino al giorno di cessazione. La tassa è, pertanto, dovuta dai soggetti di cui all'articolo 4 per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale si realizza il presupposto di cui all'articolo 2.
2. Nei confronti del detentore, la cessazione dell'obbligazione decorre dalla data in cui cessa la detenzione, che deve essere dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34. In mancanza di dichiarazione della data in cui cessa la detenzione, nei termini stabiliti, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il soggetto passivo non dimostri con idonea documentazione (ad esempio: copia della risoluzione del contratto di locazione o di comodato o del verbale di riconsegna dell'immobile, copia dell'ultima fattura di congruaggio delle utenze di rete, o altro documento probatorio) il momento di effettiva cessazione, ovvero che la tassa sia stata assolta da eventuale altro soggetto passivo subentrante a seguito di denuncia o accertamento d'ufficio.
3. Le variazioni eventualmente intervenute nel corso dell'anno, in particolare nel numero dei componenti del nucleo familiare, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento della tassa dovuta producono effetti dal momento di effettiva variazione degli elementi rilevanti. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa dovuta, a condizione che le circostanze rilevanti siano tempestivamente dichiarate entro il termine di cui al successivo articolo 34, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. I versamenti dovuti per le variazioni in aumento della tassa, dovranno essere eseguiti entro la scadenza immediatamente successiva alla variazione intervenuta; in caso di variazioni in diminuzione della tassa, l'ufficio procede, di norma, entro lo stesso termine.

ARTICOLO 21
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31/12/2007 n. 248, convertito dalla Legge 28/2/2008 n. 31.
2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nella misura stabilita in applicazione dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, in sede di predisposizione del PEF, è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

ARTICOLO 22
TASSA GIORNALIERA

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare anche in forma ricorrente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività (sia per la quota fissa che per la quota variabile), maggiorata di una percentuale del 50% e commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ai giorni di occupazione.
3. Nel caso di occupazione o detenzione di durata pari o superiore a 183 giorni nell'anno solare è applicata comunque la tariffa annuale della tassa.
4. In mancanza della corrispondente categoria di attività nella classificazione contenuta nell'allegato "A" del presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico, l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019 n. 160, con possibilità di accertamento unico delle violazioni in unico atto, qualora commesse per la stessa fattispecie.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 28 (Riduzioni per il riciclo), 29 (Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio) e 31 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni – coperture contabili). Non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24 (Riduzioni per le utenze domestiche) e per le utenze non domestiche di cui agli articoli 26 (Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive) e 27 (Riduzioni per le utenze non domestiche finalizzate alla promozione di politiche solidaristiche e ambientali). Si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 838, della legge 27/12/2019 n. 160.
7. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e quelli addetti alla relativa vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive rilevate.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale, compreso il tributo provinciale di cui al successivo articolo 23.

ARTICOLO 23
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione provinciale sull'importo della tassa comunale, alle sole superfici dei locali ed aree assoggettabili alla TARI.
3. A ristoro dei costi amministrativi sostenuti dal Comune per la riscossione e rendicontazione del TEFA, è prevista una compartecipazione a carico dell'Amministrazione provinciale pari allo 0,30% delle somme riscosse a tale titolo, trattenuta direttamente sulle somme spettanti all'Amministrazione provinciale.

CAPO V° – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 24 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La TARI per le utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni è ridotta sia per la quota fissa che per la quota variabile:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013:
 1. nella misura del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, purché l'utilizzo sia di durata complessiva non superiore a quattro mesi all'anno;
 2. nella misura del 30% per le abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno;
 - b) ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013:
 3. nella misura del 30% per l'abitazione principale e relative pertinenze occupate da nuclei familiari che siano composti esclusivamente da soggetti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta per il quale è richiesta la riduzione e che siano titolari di redditi di sola pensione in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale stessa, per i quali l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore a € 15.000,00. Qualora nell'unità immobiliare siano presenti più nuclei familiari che danno origine a diversi ISEE, il limite di cui innanzi deve intendersi riferito alla sommatoria degli ISEE stessi;
 4. nella misura rispettivamente del 50%, ovvero del 30% per l'abitazione principale e relative pertinenze occupate dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, a condizione che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore rispettivamente:
 - a € 3.000,00 e, contestualmente, che l'abitazione principale abbia una superficie complessiva (comprensiva di eventuali pertinenze) non superiore a 100 metri quadrati (riduzione 50%);
 - ovvero a € 5.500,00 (riduzione 30%).Qualora nell'unità immobiliare siano presenti più nuclei familiari che danno origine a diversi ISEE, i limiti di cui innanzi devono intendersi riferiti alla sommatoria degli ISEE stessi;
 5. nella misura del 30% per l'abitazione principale e relative pertinenze, occupate dai nuclei familiari titolari di redditi di qualunque natura, nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rilasciato e valido al 31 dicembre dello stesso anno d'imposta per il quale è presentata la domanda di riduzione non risulti superiore a € 15.000,00. Qualora nell'unità immobiliare siano presenti più nuclei familiari che danno origine a diversi ISEE, il limite di cui innanzi deve intendersi riferito alla sommatoria degli ISEE stessi. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferire al 100% non può essere sostituito da altro documento;
 6. nella misura del 5% per l'abitazione principale e relative pertinenze, occupata dai nuclei familiari che effettuano in modo continuativo il compostaggio dei propri scarti organici,

direttamente presso le rispettive abitazioni, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, mediante l'utilizzo delle apposite compostiere domestiche distribuite dal Comune, ovvero dalla ditta appaltatrice del servizio comunale di igiene urbana.

Le riduzioni di cui ai precedenti punti a)1, a)2, b)3, b)4 e b)5 non sono cumulabili tra loro; la riduzione di cui al precedente punto b)6 è cumulabile con tutte le altre riduzioni, comunque nei limiti di cui al successivo articolo 32, comma 1.

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di perdita del beneficio. Unicamente per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera b), punto 3, l'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta che dovrà contenere espressamente anche la dichiarazione circa il possesso di redditi di sola pensione in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale, ed esplica effetti anche per gli anni successivi e sino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso trattamento ai fini del riconoscimento delle riduzioni della TARI. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera a), punti 1 e 2 e lettera b), punti 4, 5 e 6, l'obbligo dichiarativo sussiste annualmente, entro lo stesso termine del 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di perdita del beneficio. Al fine di consentire l'effettuazione degli opportuni controlli, resta impregiudicata la facoltà dell'ufficio tributi di richiedere ulteriori e più aggiornati documenti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n. 178, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi sull'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, a condizione che la stessa unità non risulti locata, data in comodato d'uso o comunque concessa a terzi ad alcun titolo. In tal caso non si applica la riduzione di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 2.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni presupposte.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con riduzioni o agevolazioni previste da altre norme di legge aventi la stessa finalità e natura; in tal caso prevale l'agevolazione o riduzione più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 25

ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE A COMPLETAMENTO DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali richiesti con apposita domanda e messi in atto dal Servizio Sociale Professionale Comunale ai sensi degli articoli 10, 18, 19 e 21 del regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 03/05/2016, è concessa l'esenzione dal pagamento della TARI in relazione alla sola abitazione principale e relative pertinenze.
2. L'esenzione è disposta sulla base di apposita comunicazione, fornita dall'Ufficio per i Servizi Sociali entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di messa in atto degli interventi socio-assistenziali e viene concessa per lo stesso anno d'imposta dell'intervento.

ARTICOLO 26

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La TARI è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile:
 - a) ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013:

1. nella misura del 20%, per i locali (diversi dalle abitazioni) e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a quattro mesi nell'anno solare; la predetta riduzione si applica esclusivamente se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo per l'esercizio dell'attività rilasciati dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- b) ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013:
 2. nella misura del 20% per i locali adibiti ad attività commerciali e artigianali, ricadenti in zone interdette totalmente al traffico veicolare con apposita ordinanza dirigenziale di divieto di transito emanata a causa di lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di durata prevista superiore a tre mesi; tale beneficio spetta limitatamente alla durata ed alle zone individuate dall'ordinanza di interdizione al traffico veicolare.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate, a pena di perdita del beneficio, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui al successivo articolo 34. Per la sola ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a), punto 1, l'obbligo dichiarativo sussiste solo in sede di prima richiesta ed esplica effetti anche per gli anni successivi.
3. Si applica, in quanto compatibile, il comma 4 del precedente articolo 24.

ARTICOLO 27

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DI POLITICHE SOLIDARISTICHE E AMBIENTALI

1. La TARI è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile nella misura del 10% per le seguenti utenze non domestiche adibite a:
 - a) attività commerciali, industriali, e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, donano le loro eccedenze alimentari ritirate dalla vendita direttamente in favore di soggetti formalmente costituiti con qualifica di ONLUS o Associazioni di Promozione Sociale (APS) o Enti Caritatevoli operanti sul territorio del Comune di Capurso ed attive nel settore dei servizi alla persona, e che a loro volta utilizzano tali beni per soddisfare le esigenze alimentari di persone indigenti o in condizioni di maggiore bisogno. Al fine di poter accedere alla riduzione di cui alla presente lettera l'utente deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, a pena di perdita del beneficio, apposita dichiarazione contenente l'indicazione dei soggetti donatori ai quali tali eccedenze alimentari sono state donate nel corso dell'anno precedente e delle relative quantità, nonché le attestazioni rese dai soggetti donatori in ordine alle quantità di beni ricevuti ed alla loro qualifica di ONLUS/APS/Ente Caritatevole. La riduzione non è riconosciuta ove la quantità di beni alimentari che sono stati donati nel corso dell'anno precedente risulti complessivamente inferiore a 500 chilogrammi. La stessa riduzione è riconosciuta anche in favore delle ONLUS/APS/Enti Caritatevoli risultanti dalle dichiarazioni dei soggetti donatori;
 - b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presso le quali si adottano politiche di riduzione dei rifiuti in plastica. La stessa riduzione è applicata anche nei confronti delle associazioni operanti sul territorio comunale che, nell'esercizio delle proprie attività sociali ed in occasione delle iniziative e manifestazioni dalle stesse organizzate, adottano politiche di riduzione dei rifiuti in plastica. La riduzione di cui alla presente lettera è applicata a condizione che, nell'esercizio delle suddette attività e nello svolgimento delle suddette iniziative e manifestazioni, siano utilizzate stoviglie e/o posate compostabili e comunque biodegradabili al 100%, prodotte in materiale del tipo "bio-plastica" o "mater-bi" o equivalenti e riportanti il marchio "Eco-Label" o altri marchi equivalenti attestanti il carattere compostabile/biodegradabile delle stoviglie e/o posate stesse. Al fine di poter accedere alla riduzione di cui alla presente lettera l'utente deve presentare entro il 31

gennaio di ogni anno, a pena di perdita del beneficio, apposta istanza corredata di copia delle fatture attestanti l'acquisto nel corso dell'anno precedente di stoviglie e/o posate con le caratteristiche innanzi citate, in numero complessivo non inferiore a 10.000 pezzi.

ARTICOLO 27 BIS

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

1. La TARI è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile nella misura del 30%:
 - a) per le utenze non domestiche intestate agli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017, che abbiano tutti i seguenti requisiti:
 - aver acquisito personalità giuridica;
 - non avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ai sensi dell'art 82 comma 7 del decreto legislativo 117/2017.
 - essere regolarmente iscritti al Registro unico Nazionale del terzo settore (RUNTS),
 - b) per le utenze non domestiche intestate alle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano tutti i seguenti requisiti:
 - aver acquisito personalità giuridica;
 - non avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.
 - essere regolarmente iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1, si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente richieste e documentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

ARTICOLO 28

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Per "*riciclo*" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 649 della legge 27/12/2013 n. 147, le utenze non domestiche per le quali sia dimostrato l'avvio al riciclo di rifiuti urbani, direttamente tramite soggetti autorizzati ovvero tramite il pubblico servizio di gestione dei rifiuti, hanno diritto ad una riduzione della sola quota variabile della TARI, determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
3. Nel caso di avvio al riciclo direttamente tramite soggetti autorizzati, la sola quota variabile della tariffa della TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di riciclo, a ciò abilitata. Resta comunque dovuta nella sua interezza la quota fissa della tariffa.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati direttamente al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti dell'unità locale, come segue:
 - a) fino al 15% di riciclo - nessuna riduzione;

- b) dal 15% al 50% di riciclo - 5% di riduzione sulla parte variabile della tariffa;
- c) oltre il 50% - 10% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Si considera come produzione potenziale di rifiuti dell'unità locale, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd massimo parte variabile) della categoria corrispondente, previsto dal DPR n. 158/1999, ovvero indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

5. Al fine del calcolo della riduzione per riciclo di cui ai commi 3 e 4, i titolari delle utenze non domestiche che hanno avviato il rifiuto a riciclo direttamente tramite soggetti autorizzati, sono tenuti a presentare all'ufficio tributi e, contestualmente, all'ufficio ambiente del Comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente; la produzione potenziale di rifiuti dell'unità locale è determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 4, ultimo periodo. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà dei predetti uffici comunali, comunque, richiedere ai soggetti passivi copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata oltre sanzioni ed accessori attesa l'infedeltà della dichiarazione resa, e ad inoltrare denuncia alle autorità competenti per la dichiarazione sostitutiva mendace.
6. Anche nel caso di avvio al riciclo tramite il pubblico servizio, la sola quota variabile della tariffa della TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, con le modalità di cui ai successivi commi 7 e 8. Resta comunque dovuta nella sua interezza la quota fissa della tariffa.
7. L'accesso al beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto in favore delle utenze non domestiche che conferiscano in via esclusiva al pubblico servizio i propri rifiuti urbani in particolari quantità (*a tal fine, per ciascuna singola utenza, rilevano esclusivamente non meno di 20 ritiri annui, ognuno non inferiore a una tonnellata per tipologia di rifiuto riciclabile*) e mediante appositi contenitori idonei per il trasporto (*c.d. cassoni*). L'avvio al riciclo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo della ditta appaltatrice del pubblico servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani del Comune di Capurso. La riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti dell'unità locale, come segue:
 - a) fino al 15% di riciclo - nessuna riduzione;
 - b) dal 15% al 50% di riciclo - 40% di riduzione sulla parte variabile della tariffa;
 - c) oltre il 50% di riciclo - 60% di riduzione sulla parte variabile della tariffa.

Si considera come produzione potenziale di rifiuti dell'unità locale, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd massimo parte variabile) della categoria corrispondente, previsto dal DPR n. 158/1999, ovvero indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

8. Al fine del calcolo della riduzione per riciclo di cui ai commi 6 e 7, i titolari delle utenze non domestiche che hanno avviato il rifiuto a riciclo tramite il pubblico servizio, sono tenuti a presentare all'ufficio tributi e, contestualmente, all'ufficio ambiente del Comune, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di decadenza dal beneficio,

apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, per ciascun ritiro, la quantità e la data di conferimento dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, corredata di idonea documentazione; la produzione potenziale di rifiuti dell'unità locale è determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 7, ultimo periodo.

9. Le riduzioni indicate nel presente articolo sono calcolate a consuntivo, con compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, a condizione che il contribuente risulti in regola con i pagamenti dei tributi comunali.

ARTICOLO 29

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE AVVIANO AL RECUPERO I PROPRI RIFIUTI INTEGRALMENTE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del richiamato D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, nell'allegato C della parte IV del predetto D.Lgs. n. 152/2006 e comprendono anche le attività di riciclaggio.
2. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le sole utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2, richiamati dall'articolo 5, comma 2, lett. b) del presente regolamento, previa dimostrazione di averli integralmente avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare:
 - a) apposita comunicazione con le modalità e i termini di cui al successivo comma 4;
 - b) apposita documentazione con le modalità e i termini di cui al successivo comma 8, a dimostrazione di aver avviato al recupero i propri rifiuti, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
3. Ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero tutti i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico tramite soggetti autorizzati hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa; resta comunque dovuta nella sua interezza la quota fissa della tariffa.
4. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.L. 22/3/2021 n. 41 convertito dalla legge 21/5/2021 n. 69, la scelta da parte dell'utenza non domestica di uscire dal servizio pubblico e ricorrere a soggetti autorizzati presenti sul mercato deve riguardare tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti dall'utenza e deve essere comunicata all'ufficio tributi e, contestualmente, all'ufficio ambiente del Comune tramite raccomandata o PEC entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. L'eventuale presentazione della comunicazione oltre i termini perentori indicati nei periodi precedenti è considerata del tutto inefficace e non produttiva di alcun effetto, neanche in relazione agli anni ulteriormente successivi. La comunicazione di opzione per l'uscita dal servizio pubblico deve contenere:
 - a) l'impegno a conferire al di fuori del servizio pubblico tutte le tipologie di rifiuti urbani prodotti;
 - b) l'impegno alla restituzione, entro il 31 gennaio dell'anno di uscita dal servizio pubblico, delle eventuali attrezzature (pattumiere, cestini, mastelle, bidoni, cassoni, containers, ecc.) di proprietà del Comune o del soggetto appaltatore del servizio pubblico di gestione dei

- rifiuti urbani, detenute in uso, comodato o altro titolo;
- c) l'indicazione dell'ubicazione e della superficie dei locali o aree scoperte ove vengono prodotti i rifiuti da avviare a recupero, nonché il tipo di attività concretamente svolta con il relativo codice ATECO;
 - d) l'indicazione delle tipologie e la stima delle quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distintamente per codice CER;
 - e) l'indicazione del nominativo del soggetto incaricato del recupero;
 - f) la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante, e deve essere corredata di idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per un periodo minimo di 5 anni con il soggetto autorizzato che effettuerà l'attività di recupero dei rifiuti. L'incompletezza della comunicazione la rende del tutto inefficace e non produttiva di alcun effetto.
5. L'opzione per l'uscita dal servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni, salva la possibilità di presentare, con le stesse modalità e termini di cui al precedente comma 4, espressa richiesta per ritornare ad avvalersi del servizio pubblico anche prima della scadenza del quinquennio. La richiesta è valutata dal gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sul medesimo del rientro richiesto, in termini di modalità, tempi di svolgimento e costi. L'eventuale riammissione al servizio pubblico decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta ed è vincolante per almeno 5 anni, senza la possibilità di presentare, successivamente alla riammissione, una nuova comunicazione di uscita dal servizio pubblico.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al precedente comma 4 entro i termini perentori di cui al medesimo comma 4, si intende che abbia optato per avvalersi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
7. La riduzione della quota variabile della tariffa, di cui al precedente comma 3, è determinata nella stessa misura del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione potenziale di rifiuti. Si considera come produzione potenziale di rifiuti, il risultato del prodotto tra la superficie assoggettata alla TARI ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd massimo parte variabile) della categoria corrispondente, previsto dal DPR n. 158/1999, ovvero indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
8. La riduzione, a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione, deve essere richiesta annualmente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di avvio al recupero, allegando apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e che tale quantità costituisce la totalità dei propri rifiuti prodotti. A tale richiesta, da presentare all'ufficio tributi e, contestualmente, all'ufficio ambiente del Comune tramite raccomandata o PEC, dovranno altresì essere allegate:
- a) copia del contratto col soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (necessaria per verificare che il produttore si sia avvalso di soggetto autorizzato);
 - b) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero;
 - c) attestazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, in ordine alle modalità di recupero dei rifiuti allo stesso conferiti;
 - d) copia delle fatture con indicazione delle quantità di rifiuti avviati al recupero ed il relativo periodo di riferimento;
 - e) copia del MUD.
- Nei casi di ritardo nella presentazione della richiesta e relativa dichiarazione e documentazione o di carenza o inidoneità della documentazione a comprovare quanto richiesto, la quota

variabile della tariffa TARI resta dovuta nella sua interezza.

9. La riduzione disciplinata dal presente articolo è calcolata a consuntivo, sempre che la richiesta di cui al precedente comma 8 risulti tempestiva e completa, ed è riconosciuta mediante conguaglio compensativo con la TARI dovuta per l'anno successivo ovvero, nel caso di incapacienza, mediante rimborso dell'eventuale maggiore TARI pagata, a condizione che il contribuente risulti in regola con i pagamenti dei tributi comunali.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle richieste presentate, avuto riguardo anche alle attività di recupero svolte ed alle quantità di rifiuti dichiarati come avviati al recupero. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante a seguito dei controlli ed ispezioni, tali da comportare una minore riduzione spettante, le utenze interessate saranno assoggettate al recupero della quota di riduzione indebitamente riconosciuta con aggravio di sanzioni, interessi ed accessori di legge attesa l'infedeltà della dichiarazione resa; si procederà, altresì, ad inoltrare denuncia alle autorità competenti per la dichiarazione sostitutiva mendace. Qualora si dovessero rilevare comportamenti non corretti in ordine all'avvio al recupero dei rifiuti, le utenze interessate saranno assoggettate alle sanzioni previste dal codice dell'ambiente, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni connesse a più gravi violazioni.

ARTICOLO 30

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta al 40%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle zone dove non è effettuata la raccolta.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 34.
3. La TARI è ridotta alla misura del 20% nei periodi di assoluto mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 31

MODALITA' PRATICHE PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI

1. Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, le esenzioni e le riduzioni della TARI sono concesse se le condizioni legittimanti l'agevolazione sono state debitamente dichiarate all'ufficio tributi, a pena di decadenza dal beneficio, nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'articolo 34, corredata della documentazione richiesta dallo stesso ufficio. Le agevolazioni, ove spettanti, sono riconosciute a condizione che il richiedente non risulti inadempiente all'obbligo di pagamento dei tributi comunali. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dalla data del verificarsi della condizione legittimante l'agevolazione.
2. Fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, le esenzioni e riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi e fino a quando persistono le condizioni richieste, con l'obbligo per il contribuente di comunicare ogni sopravvenuta variazione.
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o l'esenzione accordata, anche mediante l'invito a presentare documentazione integrativa, ovvero mediante richiesta ad Enti di ulteriori informazioni.

4. Esclusivamente in presenza di gravi calamità naturali, ambientali o sanitarie e limitatamente a situazioni particolari adeguatamente motivate, il Consiglio Comunale, in via del tutto eccezionale, può stabilire ulteriori benefici salvaguardando comunque gli equilibri di bilancio. A tali benefici non si applica il comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 32

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI – COPERTURE CONTABILI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera singolarmente sull'importo iniziale dovuto, fino ad un massimo complessivo del 60%, fatto salvo quanto previsto ai precedenti articolo 24, comma 3, e articolo 30, comma 3.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lett. b), all'articolo 25, all'articolo 26, comma 1, lett. b) ed all'articolo 27 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dal gettito della TARI.

ARTICOLO 33

INCENTIVI AL CONFERIMENTO PRESSO IL PUNTO ECOLOGICO COMUNALE

1. Al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, il Comune incentiva le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti urbani mediante il conferimento presso il Punto Ecologico Comunale o Centro Comunale di Raccolta Rifiuti, riconoscendo loro una premialità in rapporto alla quantità di rifiuti conferiti. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, nello schema del bilancio di previsione, l'importo complessivo da destinare alla premialità.
2. Si applica la disciplina prevista dal regolamento comunale per l'accesso e la gestione del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2022.

CAPO VI° – DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELLA TASSA

ARTICOLO 34 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante ai fini dell'applicazione della TARI e in particolare:
 - a) l'inizio, le variazioni o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione;
 - b) la sussistenza, le modifiche o il venir meno delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati: dal soggetto che ne gestisce i servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori, occupanti o detentori con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. La dichiarazione di inizio o di cessazione del possesso, occupazione o detenzione e le dichiarazioni di variazione influenti sull'ammontare della tassa dovuta devono essere presentate al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo ai sensi dell'art. 1, comma 685 della Legge n. 147/2013, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dal Comune.
6. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi, fatta salva ogni altra diversa disposizione del presente regolamento, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata nei modi e nei termini di cui al presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione o cessazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda di famiglia (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero delle persone occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero delle persone occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se disponibile, il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione con l'indicazione, in queste ultime ipotesi, dell'indirizzo di residenza o di domicilio per l'invio di eventuali conguagli;
 - f) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni;
 - g) l'eventuale indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero, se in possesso anche di uno solo dei coobbligati, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

8. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, descrizione dell'attività principale svolta e relativo codice ATECO);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione con l'indicazione, in queste ultime ipotesi, dell'indirizzo di residenza o di domicilio per l'invio di eventuali conguagli;
 - e) l'indicazione delle eventuali superfici produttive di rifiuti speciali e/o di superfici escluse, opportunamente documentate;
 - f) l'eventuale indicazione della sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni;
 - g) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
9. Sono considerate facoltative le indicazioni di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un recapito telefonico a cui far pervenire le informazioni tributarie sommarie riguardanti il contribuente. Qualora venga indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), è attribuito d'ufficio l'accesso alla consultazione telematica delle risultanze comunali della propria posizione tributaria, ove tale servizio sia attivato dall'Ente.
10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegazione del proprio documento d'identità in corso di validità, è presentata direttamente agli uffici comunali, o spedita tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero inviata in via telematica con posta elettronica certificata (PEC). In caso di spedizione fa fede la data di invio.
11. Qualora il Comune attivi un proprio sistema di presentazione telematica, il contribuente può presentare la propria dichiarazione attraverso tale sistema, entro i termini di cui al precedente comma 5, con rilascio di ricevuta da parte dell'Ente.
12. Gli uffici comunali, in occasione della presentazione di richieste di residenza o di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il richiedente a presentare la dichiarazione TARI nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
13. Ai fini dell'applicazione della TARI, restano valide, in quanto compatibili, le dichiarazioni presentate in relazione ai previgenti regimi di prelievo relativi alla gestione dei rifiuti: Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
14. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022.
15. L'Ufficio Tributi comunica al contribuente, con il primo avviso di pagamento inviatogli:
 - a) il codice utente ed il codice utenza attribuito;
 - b) la data a partire dalla quale è dovuta la TARI.
16. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
17. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune deve contenere l'indicazione del sito internet dell'Ente ovvero del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, ove sono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di

gestione dei rifiuti urbani, quali le modalità di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, nonché le indicazioni per reperire la Carta di Qualità.

ARTICOLO 35 COMUNICAZIONI TRA UFFICI COMUNALI

1. Tutti gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, copia:
 - a) delle concessioni/autorizzazioni rilasciate per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività commerciali fisse o itineranti, artigianali, di servizi ed economiche in genere.

ARTICOLO 36 VERSAMENTO DELLA TASSA

1. La TARI è dovuta al Comune sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti divenuti definitivi entro l'anno precedente ed è pagata mediante versamento dell'importo in tre rate aventi scadenza, di norma, al 31 Maggio, 31 Agosto e 2 Dicembre dell'anno cui la tassa si riferisce, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214. Ai sensi del successivo comma 9, è fatta salva la possibilità che la Giunta Comunale determini un differimento di tali scadenze.
2. Per le nuove o maggiori obbligazioni tributarie intervenute in corso d'anno, ovvero per le minori obbligazioni tributarie intervenute in corso d'anno, queste devono essere regolate, di norma, in aumento o diminuzione della tassa precedentemente quantificata, alla scadenza immediatamente successiva al determinarsi dell'evento.
3. Le variazioni intervenute in corso d'anno che comportino riduzioni della tassa dovuta potranno essere considerate con la TARI relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Al fine di facilitare l'adempimento degli obblighi di versamento, sono inviati al domicilio del contribuente, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o mezzi equivalenti, appositi avvisi di pagamento contenenti gli estremi relativi alla base di calcolo ed al versamento della tassa secondo quanto rilevabile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e/o dagli accertamenti divenuti definitivi; tali informazioni potranno essere rese direttamente fruibili anche attraverso canali telematici riservati, per la consultazione da parte del singolo contribuente.
5. La TARI è versata in favore del Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9/7/1997 n. 241 (Modello F24 riportante i codici tributo istituiti con Risoluzione n. 37/E del 27/5/2013 dell'Agenzia delle Entrate e ridenominati con Risoluzione n. 45/E del 24/4/2014 della stessa Agenzia delle Entrate), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento di cui al precedente comma 4, è inviato, anche a mezzo posta raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) o altri mezzi equivalenti, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento entro il predetto termine, l'avviso di accertamento assume il carattere di atto esecutivo con applicazione delle sanzioni per omesso o insufficiente pagamento di cui al successivo articolo 39, comma 1.1, degli interessi di mora e degli oneri di notifica e di riscossione e si procederà alla riscossione coattiva

con aggravio delle ulteriori spese di legge.

7. Per le ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti in favore di enti diversi dal Comune di Capurso, si applicano i commi da 722 a 726 della Legge 27/12/2013 n. 147.
8. Gli avvisi di pagamento devono essere emessi almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi di cui al precedente comma 4, ferme restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi.
9. Esclusivamente in presenza di gravi calamità naturali, ambientali o sanitarie, o di gravi e accertate crisi economiche, la Giunta Comunale, con propria deliberazione adeguatamente motivata, può sospendere o differire i termini ordinari di versamento della TARI per non più di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno d'imposta di competenza, e può stabilire una rateazione maggiore rispetto a quella stabilita al comma 1.

CAPO VII° – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 692, della Legge 27/12/2013 n. 147, con apposita delibera la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

ARTICOLO 38

VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso indica le somme da versare in unica soluzione entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e di riscossione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento entro il predetto termine, l'avviso di accertamento assume il carattere di atto esecutivo con applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 39, degli interessi di mora e degli oneri di notifica e di riscossione e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle ulteriori spese di legge.
2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) dell'intimazione a pagare entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472;
 - f) dell'avvertenza che, in caso di inadempimento entro il predetto termine, l'avviso di accertamento assume il carattere di atto esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, con aggravio delle ulteriori spese di legge;
 - g) del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo individuato ai sensi del precedente articolo 37. Quando gli avvisi di accertamento siano prodotti da sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, a mente dell'articolo 1, comma 87, della legge

28/12/1995 n. 549.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998 n. 138.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 693, della Legge 27/12/2013 n. 147, il funzionario responsabile, ai fini dell'accertamento e della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare ai contribuenti questionari relativi ai dati ovvero a notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti indicandone il motivo, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti di singoli contribuenti a uffici pubblici ed enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti, disporre l'accesso agli immobili assoggettabili alla TARI mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
8. Le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.
9. Tutti gli uffici comunali competenti sono obbligati a trasmettere, a richiesta dell'ufficio tributi, copia di eventuali provvedimenti o documenti utili all'attività di controllo.

ARTICOLO 39 SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 695 a 699, della Legge 27/12/2013 n. 147:
 - 1.1. in caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 471 (30% dell'importo non versato);
 - 1.2. in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
 - 1.3. in caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
 - 1.4. se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La stessa sanzione si applica in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario o di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti di cui al precedente articolo 38, comma 6.
2. Le sanzioni previste ai precedenti punti 1.2, 1.3 e 1.4 per l'omessa o per l'infedele dichiarazione ovvero per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente col pagamento del tributo, degli interessi, delle spese, e della stessa sanzione in misura ridotta.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata mediante la notificazione di apposito avviso di accertamento, nelle misure indicate nel vigente regolamento comunale relativo alle modalità di esercizio del ravvedimento in materia di tributi comunali.
4. La constatazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo con irrogazione della relativa sanzione deve avvenire da parte del Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione stessa è commessa.

5. La sanzione per l'omesso o parziale versamento non si applica quando il versamento dovuto al Comune di Capurso sia stato tempestivamente eseguito in favore di Ente diverso, a condizione che il contribuente si attivi per la regolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 722 e 727, della Legge 27/12/2013 n. 147.
6. Si applica la disciplina prevista in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n. 472.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui tali somme sono divenute esigibili.

ARTICOLO 40

CONTENZIOSO, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E ISTITUTI DEFLATTIVI

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato in base ai criteri e principi dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
3. Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste da specifici regolamenti comunali, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dallo stesso D.Lgs. n. 218/1997 e dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

ARTICOLO 41

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni, interessi e spese in applicazione dei precedenti articoli 36, comma 6, 38 e 39, se non versate entro il termine ultimo per la presentazione del ricorso, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o di rateizzazione, sono rimosse coattivamente mediante una delle forme a tale scopo previste dal vigente ordinamento.
2. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804 della Legge n. 160/2019 e del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.

ARTICOLO 42

RECLAMI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006, il rimborso delle somme indebitamente versate deve essere richiesto dal contribuente, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e, ove dovuto, deve essere eseguito entro i termini di legge.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità di calcolo previste dal precedente articolo 39, comma 7, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a suo credito con quelle a suo debito, relativamente alla TARI. Ai fini

- dell'applicazione della compensazione, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo, entro il termine di scadenza per il pagamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria, in tutto o in parte, utilizzando il credito vantato. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute e accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione notificandolo al contribuente.
4. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 34, una richiesta di informazioni, un reclamo o una richiesta di rettifica degli importi addebitati con l'avviso di cui all'art. 36, comma 4.
 5. L'Ufficio Tributi predispose apposita modulistica, disponibile gratuitamente e scaricabile dal sito web comunale, che deve contenere almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale, per le utenze domestiche;
 - la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e la sede legale, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo, per le utenze non domestiche;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi.
 6. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta di informazioni, il reclamo scritto, ovvero la richiesta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modello predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 5.
 7. Con riferimento alle richieste di informazioni ed ai reclami cui al comma 4, l'Ufficio Tributi invia, di norma con raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta sono indicati almeno i seguenti elementi:
 - a) il riferimento alla richiesta di informazioni o al reclamo;
 - b) le informazioni richieste;
 - c) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata col reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - d) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - e) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 8. Con riferimento alle richieste di rettifica degli importi addebitati, la risposta del Comune, da notificarsi di norma entro 60 giorni lavorativi tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto anche il rimborso o la compensazione di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui al comma 1 e la risposta del Comune riporta anche l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso, delle relative modalità di presentazione e della Corte di Giustizia Tributaria competente.
 9. Nel caso di accoglimento della richiesta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge n. 296/2006, direttamente col primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il

contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 5, lett. b).

ARTICOLO 43 IMPORTI MINIMI

1. La TARI non è versata qualora essa sia inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria annua.
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, e in riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, non si procede all'accertamento, alla riscossione coattiva ed al rimborso quando l'ammontare del tributo da recuperare o da rimborsare sia inferiore ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi al netto di sanzioni, interessi ed eventuali altri accessori.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ove il recupero derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 44 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018 n. 145, ed in funzione del potenziamento dell'attività di controllo dell'evasione sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa a ciò dedicata, una percentuale del maggior gettito TARI accertato e riscosso nell'esercizio precedente è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi ivi compresa l'erogazione di compensi incentivanti in favore del personale addetto allo stesso ufficio, secondo la disciplina a tal fine sancita da apposito regolamento comunale.
2. La Giunta Comunale delibera la percentuale del gettito da destinare agli scopi di cui al precedente comma 1, entro il limite del 5% a valere sul maggior gettito effettivamente riscosso nell'anno precedente a seguito delle attività di accertamento e controllo sulla TARI.

ARTICOLO 45 NORME DI RINVIO, CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI, e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia di ordinamento tributario locale non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, ivi compresi i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione delle tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2019 n. 205.
2. I richiami di norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi fatti al testo vigente tempo per tempo delle norme richiamate.
3. Relativamente alle annualità pregresse, resta comunque ferma l'applicazione di tutte le norme di legge e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento della Tassa per la raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 2014, e della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 641 e ss., della Legge n. 147/2013.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche di legge che

eventualmente interverranno nel corso della sua validità.

ARTICOLO 46
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023; dalla stessa data perdono efficacia tutte le norme regolamentari con esse in contrasto.

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 15, comma 2.

Per l’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di determinazione della tariffa indicati all’articolo 14, comma 3, lettere a) e b), le categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 15, comma 2, sono quelle indicate nelle tabelle 3.a e 3.b del DPR 27/04/1999 n. 158.

Per l’ipotesi di adozione dei criteri e metodologie di determinazione della tariffa indicati all’articolo 14, comma 3, lettera c), le categorie di utenze non domestiche di cui all’articolo 15, comma 2, sono le seguenti:

1. Sedi di associazioni, sedi di circoli, caserme, luoghi di culto;
2. Autorimesse, depositi, esposizioni;
3. Cinematografi, teatri;
4. Studi professionali, uffici, agenzie, agenti di commercio, promotori finanziari, CAF e patronati, impianti sportivi, palestre;
5. Attività commerciali di generi non alimentari
6. Attività artigianali, industriali e/o vendita;
7. Attività commerciali di generi alimentari, supermercati, ipermercati, salumi e formaggi, plurilicenze alimentari e miste, macellerie;
8. Distributori di carburanti;
9. Banche e istituti di credito;
10. a Alberghi;
b. Pensioni, bed & breakfast, affitta-camere
c. Agriturismi;
11. Case di cura e riposo;
12. Sale da ballo, discoteche, night club, sale da gioco, biliardo, scommesse e lotterie;
13. Banchi di mercato di beni durevoli (soppresso);
14. Ristoranti, trattorie, osterie, pub, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, birrerie, yogurterie;
15. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
16. Banchi di mercato di generi alimentari (soppresso);
17. Unità immobiliari ad uso non domestico, catastalmente e funzionalmente destinate ad attività economiche, ma non utilizzate.